



DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità in partenza, transito ed arrivo presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi, in ottemperanza al Regolamento CE 1107 del 05.06.2006 - Contratto Rep. 764 del 19.9.2018

CIG contratto originario 717007443E

VISTA

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 12.04.2013;
- il Regolamento CE 1107 del 5.7.2006, che stabilisce in capo al gestore aeroportuale l'obbligo di fornire direttamente l'assistenza alle persone con disabilità e ridotta mobilità;
- la Circolare ENAC GEN 02 del 5/7/2006,
- l'Annesso ICAO n.9 "*Facilitation of the transport of passengers requiring special assistance*" finalizzato a consentire ai passeggeri con disabilità e con ridotta mobilità
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- con Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 09.08.2017 e successivamente sulla GURI - V Serie Speciale nr. 91 del 09.08.2017 e per estratto sui quotidiani come per legge, Aeroporti di Puglia SpA ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità (PRM) in partenza, transito ed arrivo presso gli Aeroporti di Bari;
- ad esito dell'espletamento della procedura, aggiudicataria è risultata la società Novability arl, Impresa sociale
- in data 19.9.2018, è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto Rep. 764;
- in data 08.10.2018 è stato sottoscritto il verbale di avvio del servizio.

CONSIDERATO CHE

il contratto d'appalto contemplava una durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di avvio del servizio, rinnovabile, anche parzialmente per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna;

TENUTO CONTO CHE

le eventuali opzioni di rinnovo erano espressamente richiamate e contemplate nella *lex specialis* di gara;

il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni dei rinnovi ex art. 35, comma 4, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.i. era pertanto di Euro 6.858.305,73 , IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 punto 6 del DPR 633/72;

DATO ATTO CHE

l' Anac ha chiarito le condizioni alle quali le stazioni appaltanti possono disporre la replica dell'appalto originario e pertanto che il rinnovo può aversi quando esplicitamente dichiarato negli atti di gara alle medesime condizioni, nonché per un tempo predeterminato e limitato; l'esercizio di tale facoltà deve essere formalizzato dalla stazione appaltante con una specifica comunicazione all'appaltatore, prima della scadenza del contratto originario;

RILEVATO CHE

l'esercizio di tale facoltà di rinnovo era espressamente contemplato altresì nel contratto d'appalto Rep. 764 del 19.9.2018;

VISTA

la relazione del RUP, Sig. Gabriele Osservanti del 06.09.2019, in ordine alla opportunità tecnico/economica di esercitare il rinnovo, nell'ottica dei principi di economicità e del rispetto dei principi di buona amministrazione, nonché in considerazione del significativo standard di qualità del servizio offerto dall'Appaltatore, comprovato da numerose attestazioni pervenute dai passeggeri con conseguente soddisfazione da parte di AdP;

RILEVATO CHE

il contratto del servizio di assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità, per la sua natura, si connota come fondamentale in quanto correlato alla ottemperanza delle disposizioni *normo* regolamentari in materia (Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea e relative disposizioni attuative) di tutela ed assistenza dedicata ai passeggeri PRM al fine di garantirne la libera circolazione;

RITENUTO

per le suesposte ragioni di esercitare la opzione del rinnovo nei limiti delle previsioni della *lex specialis* di gara;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l'affidamento;

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato Aeroporti di Puglia, in persona del Vice Presidente del CdA, dott. Antonio Maria Vasile,



DETERMINA

di disporre per le ragioni in premessa, il rinnovo del servizio di cui al contratto Rep. 764 agli stessi patti e condizioni per **un** ulteriore anno a far data dal 08.10.2019;

di dare atto che il servizio di assistenza PRM presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi sarà eseguito alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui al contratto d'appalto, nonché in linea con le disposizioni normo regolamentari vigenti in materia e che dovessero eventualmente entrare in vigore;

si dare atto che si mantengono inalterati i contenuti e le clausole contrattuali di cui al contratto Rep. 764;

di procedere con l'acquisizione del nuovo CIG riferito al rinnovo che sarà opportunamente comunicato all'Appaltatore;

di dare atto che per il suddetto periodo l'Appaltatore provvederà, ove necessario, alla proroga della validità della polizza fidejussoria e della polizza assicurativa rilasciate per la esecuzione del contratto di appalto Rep. 764;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Gabriele Osservanti;

di incaricare l'Ufficio Acquisti Gare e Contratti di inoltrare le richieste di controllo per la verifica della permanenza in capo all'Appaltatore del possesso dei requisiti di ordine generale;

di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di AdP nella sezione "Società trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti norme.

Il Vice Presidente Del CdA

Dott. Antonio Maria Vasile

